



Consiglio regionale della Calabria

proposta di legge regionale recante:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)

di iniziativa del consigliere

Elisabetta Santoianni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 ha disciplinato la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati. Nel corso dell'applicazione della suddetta legge sono emerse alcune esigenze che rendono necessarie modifiche ed integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i funghi ipogei per ciò che attiene la tutela di questa specie onde evitare che una raccolta indiscriminata possa comprometterne la crescita e il mantenimento e garantire il ciclo di riproduzione, e la tutela ambientale.

Peraltro, la cerca e cavatura del tartufo in Italia sono entrate a far parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità tutelato dall'Unesco attraverso la loro iscrizione nella apposita lista Unesco. La decisione è stata adottata dalla sedicesima sessione del Comitato intergovernativo Unesco riunito a Parigi e comunicata il 16 dicembre dello scorso anno. Il rilievo del tartufo va ben al di là del mero aspetto culinario. La sua commercializzazione, infatti, è un'attività economica che, solo in Italia, coinvolge più di 24mila cavaatori e il mercato si aggira attorno ai 600 milioni.

Per questo motivo si ritiene opportuno, anche su sollecitazioni di associazioni del settore, introdurre modifiche ad alcuni articoli ed apportare alcune integrazioni. Tra l'altro la detta legge, essendo stata approvata nel 2001, attribuisce varie competenze alle Comunità montane, ormai sopresse da alcuni anni, per cui si ritiene opportuno spostare le competenze, già attribuite alle Comunità montane, all'Azienda Calabria Verde che già svolge alcune attività in materia. Inoltre, varie norme del testo vigente fanno riferimento al Corpo forestale dello Stato ormai inglobato nei Carabinieri nel cui ambito è stato istituito il Comando carabinieri unità foretali, ambientali e agroalimentari.

Relazione tecnico finanziaria

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che apporta modifiche all'articolo 5 ter per attribuire a Calabria verde le competenze già in capo alle sopresse Comunità Montane	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che modifica l'art. 6 della legge stabilendo la istituzione di una sezione dell'albo nella quale sono riportate le associazioni che si occupano di tartufi	//	//	0,00
Art. 3	Norma ordinamentale che apporta modifiche all'art. 10 adeguandolo al mutato quadro normativo e alle esigenze di tutela del patrimonio tartufigeno	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che modifica l'art. 18 precisando che le associazioni di riferimento devono essere individuate tra quelle con indirizzo tartufigeno	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che modifica l'art. 22 sostituendo alle Comunità Montane l'Azienda Calabria Verde	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che modifica l'art. 24 sostituendo alle Comunità Montane l'Azienda Calabria Verde, sostituisce il rappresentante dei Carabinieri unità forestali ed elimina i compensi ai componenti del Commissione	//	//	0,00 €
Art. 7	Norma ordinamentale che modifica l'art. 25 sostituendo alle Comunità Montane l'Azienda Calabria Verde	//	//	0,00 €
Art.8	Norma ordinamentale che introduce un nuovo articolo che prevede la istituzione di un registro delle presenze per finalità di raccolta al fine di meglio controllare il territorio e garantire la tutela ambientale	//	//	0,00 €

Art.9	Norma ordinamentale che consente ad ogni cercatore abilitato l'utilizzo di un solo cane addestrato più un cucciolo in addestramento di età non superiore a due anni			0,00
Art. 10	Norma ordinamentale che ridisciplina il calendario di raccolta per ogni specie di tartufo, sempre allo scopo di una migliore tutela, introduce un limite giornaliero quantitativo a persona per la raccolta dei tartufi	//	//	0,00
Art. 11	Norma ordinamentale che sostituisce alle Comunità Montane l'Azienda Calabria Verde	//	//	0,00
Art. 12	Norma ordinamentale che modifica l'art. 34 adeguando gli importi delle sanzioni, tenuto conto che quelle vigenti risalgono al 2001 ed aggiunge una sanzione per la violazione del nuovo articolo 25 bis introdotto con la presente legge	//	//	0,00
Art. 13	Norma ordinamentale che contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00
Art. 14	Dispone l'entrata in vigore	//	//	0,00

Art. 1

Modifiche all'art. 5 ter della l.r. 30/2001

1. L'art. 5 ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole "delle Comunità Montane" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Azienda Calabria Verde" e la parola "solari" viene eliminata;
 - b) al comma 1, lettera b), le parole "le Comunità Montane" sono sostituite dalle seguenti "l'Azienda Calabria verde".

Art. 2

Modifiche all'art. 6 della l.r. 30/2001

1. All'art. 6 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) All'art. 1, comma 1, dopo il primo periodo che termina con la parola "Calabria" è aggiunto il seguente periodo "All'Albo è annessa una sezione nella quale sono riportate le associazioni micologiche iscritte all'Albo, avendone i requisiti, e che, in base al vigente statuto, svolgono attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni.

Art. 3

Modifiche all'art. 10 della l.r. 30/2001

2. L'art. 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:
 - a) al comma 3, lettera g), le parole "del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari";
 - b) al comma 3, lettera i), le parole "Il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore generale dell'Azienda regionale Calabria verde o suo delegato";
 - c) il comma 3, lettera k), è sostituito dal seguente. "k) due rappresentanti designati dalle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui uno appartenente ad associazioni iscritte nell'apposita Sezione dell'Albo di cui all'art. 6.";
 - d) all'ultimo capoverso del comma 3, le parole "dell'Assessorato all'Agricoltura" sono sostituite "dal Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura";
 - e) al comma 4, le parole dall'Assessorato" sono sostituite da "dall'Assessore";
 - f) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale."

Art. 4

Modifiche all'art. 18 della l.r. n. 30/2001

1. All'art. 18, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 le parole "iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6" sono sostituite dalle seguenti: "iscritte nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 6";

Art. 5

Modifiche all'art. 22 della l.r. n. 30/2001

1. All'art. 22 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, punto A, le parole “alla Comunità montana competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “all’Azienda regionale Calabria verde”;
- b) al comma 1, punto B, le parole “La Comunità montana” sono sostituite da “L’Azienda regionale Calabria verde” e nel secondo periodo la parola “Comunità” è sostituita dalla seguente “Azienda”;
- c) al comma 1, punto B, le parole “La Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “L’Azienda regionale Calabria verde”;
- d) al comma 1, punto D, le parole “La Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “L’Azienda regionale Calabria verde”;
- e) al comma 2, le parole “La Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “L’Azienda regionale Calabria verde”;
- f) al comma 4, le parole “dalla Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Azienda regionale Calabria verde”;
- g) al comma 5, le parole “la Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “l’Azienda regionale Calabria verde”;
- h) il comma 7 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all’art. 24 della l.r. n. 30/2001

1. All’art. 24 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 1, le parole “dalla Comunità montana competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti “dal Direttore generale dell’Azienda Calabria verde”;
 - b) al comma 2, le parole “la Comunità Montana” sono sostituite dalle seguenti “l’Azienda Calabria verde”;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Commissione è composta da:

- direttore generale dell’Azienda regionale Calabria verde o suo delegato che la presiede;
- un rappresentante della Regione designato dal Dipartimento competente in materia di agricoltura;
- due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all’Albo di cui all’art. 6;
- un rappresentante delle associazioni dei tartufai iscritte nell’apposita sezione dell’Albo di cui all’art. 6;
- un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari.”

d) al comma 4, le parole “Comunità montana” sono sostituite Azienda calabria verde”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.”;

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "9. Possono partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o dall'Azienda Calabria Verde o dalle Associazioni micologiche iscritte nell'apposita sezione dell'albo di cui all'art.6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36."

Art. 7

Modifiche all'art. 25 della l.r. n. 30/2001

1. All'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 1, le parole "alla Comunità Montana" sono sostituite dalle seguenti "all'Azienda regionale Calabria verde";
 - b) al comma 3, sono eliminate le parole "previa frequenza di apposito corso di aggiornamento da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo precedente.";
 - c) al comma 4, le parole "la Comunità Montana" sono sostituite dalle seguenti "l'Azienda regionale Calabria verde".
 - d)

Art. 8

Istituzione registro presenze per finalità di raccolta

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è inserito il seguente articolo:

"Art. 25 bis

(Registro di presenza per finalità di raccolta)

1. Per finalità di controllo del territorio e garantire la sostenibilità e la tutela ambientale e del ciclo di riproduzione, il possessore di tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato da amministrazione diversa dalla Regione Calabria, è tenuto a segnalare la propria presenza nel territorio della Regione per le finalità di ricerca e raccolta dei tartufi. A tal fine, presso il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura è istituito un apposito registro.
2. Le modalità di registrazione e di tenuta del registro saranno stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale attività può essere delegata ai comuni con deliberazione della Giunta regionale che definisce anche le modalità operative.
3. La registrazione abilita alla ricerca e raccolta per un periodo non superiore ai trenta giorni decorrenti dalla data di registrazione, prorogabili per altri trenta giorni. L'abilitazione alla ricerca è subordinata al pagamento della somma di euro 8,00 per ricerche di durata inferiore a sette giorni ed euro 12,00 per ricerche inferiori a venti giorni ed euro 18,00 per ricerche effettuate tra venti e trenta giorni. Le persone regolarmente registrate e in possesso della ricevuta di avvenuto pagamento possono effettuare la ricerca nel pieno rispetto della normativa in materia.

Art. 9

Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 30/2001

1. L'art. 26 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:
 - al comma 2, le parole "di non più di due cani a ciò addestrati" sono sostituite da "di non più di un cane a ciò addestrato con un cucciolo in addestramento di non più di due anni"
 - al comma 4, è aggiunta la seguente lettera:
"d) la ricerca e raccolta dei tartufi su terreni innevati"

Art. 10

Modifiche all'art. 26 della l.r. n. 30/2001

1. L'art. 27 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 1. La raccolta è consentita per tutti il territorio regionale secondo il seguente calendario:
 - a) Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;
 - b) Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
 - c) Tuber brumale, var. moscatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
 - d) Tubera estivum: dal 1° maggio al 30 novembre;
 - e) Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - f) Tuber brumale: dal 1 gennaio al 15 marzo;
 - g) Tuber borchii: dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - h) Tuber macrospora: dal 1° settembre al 31 dicembre;
 - i) Tuber mesentericum: dal 15 novembre al 31 marzo;
 - b) al comma 3, le parole "dalla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite da "dall'Azienda Calabria verde."
 - c) È aggiunto il seguente comma "6. Il quantitativo di raccolta giornaliera non può essere superiore a un kg e mezzo al giorno a persona abilitata e con un massimo di gr.500 per i tartufi della stessa specie. Le specie permesse dal calendario di raccolta sono cumulabili."

Art. 11

Modifiche all'art. 32 della l.r. n. 30/2001

1. L'art. 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:
 - a) Al comma le parole "alle Comunità Montane" sono sostituite da "all'Azienda Calabria Verde".

Art. 12

Modifiche all'art. 34 della l.r. n. 30/2001

1. L'art. 34 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è modificato nel modo seguente:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole "da euro 100 (cento/00)" sono sostituite dalle seguenti "da Euro 200 (duecento/00)";
 - b) al comma 1, lettera b), le parole "da euro 50,00 (cinquanta/00)" sono sostituite dalle seguenti "da Euro 100/00 (cento/00);
 - c) al comma 2 le parole "da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00)" sono sostituite dalle seguenti "da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 200,00);
 - d) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: "d) Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 25 bis, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 (cento/00) ad euro 500 (cinquento/00)."

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).



